

D.Lgs. 10-12-2002 n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2003, n. 25.

D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 ⁽¹⁾.

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del *regolamento (CE) n. 1148/2001* relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'*articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2003, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39* (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il *regolamento (CE) 28 ottobre 1996, n. 2200/96* del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il *regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001*, della Commissione, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante modifiche al sistema penale;

Visto il *decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57*, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'*articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128*;

Visto il *D.M. 28 dicembre 2001* del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del

[regolamento \(CE\) 12 giugno 2001, n. 1148/2001](#) della Commissione, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

2. Sanzioni nella fase di commercializzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(CE\) n. 1580/2007](#) della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro ⁽²⁾.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'[articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento \(CE\) n. 1580/2007](#), rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del

1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro ^{(3) (4)}.

(2) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

(3) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

(4) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-*bis*, dal comma 2 dell'*art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 2 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

3. Impedimento delle operazioni di controllo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al *regolamento (CE) n. 1580/2007* della Commissione, del 21 dicembre 2007 o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro ⁽⁵⁾.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato *regolamento (CE) n. 1580/2007*, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550 ⁽⁶⁾.

2-*bis*. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽⁷⁾.

(5) Comma così modificato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

(6) Comma così sostituito dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

(7) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

4. Violazioni alle norme di qualità e sui controlli.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofruttili freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli [articoli 113 e 113-bis del regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro ⁽⁸⁾.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'[articolo 20, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1580/2007](#) della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro ⁽⁹⁾.

(8) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'[art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) - Legge comunitaria 2009.

(9) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'[art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) - Legge comunitaria 2009.

5. Accertamento delle violazioni.

1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni ⁽¹⁰⁾.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell' articolo 357 del codice penale ⁽¹¹⁾.

(10) Comma così modificato dal comma 6 dell'[art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#). Con [Decr. 9 marzo 2006](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2006, n. 63) sono state individuate le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol S.p.a.

(11) Comma così modificato dal comma 6 dell'[art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

6. Abrogazione.

1. Il *decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57*, è abrogato.
